



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2740 di registro generale dell'anno 2017, avente ad oggetto:
appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.;

promosso da

ENTE

(c.f. _____), rappresentato e difeso dall'avv.

(c.f. _____), elettivamente domiciliato in

FORLÌ, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

attore

contro

S.R.L. (c.f. _____), rappresentata e difesa dall'avv.

RAFFAELE (c.f. _____), domiciliato in

FORLÌ, con procura in atti;

(c.f. _____), rappresentata e difesa dall'avv.

PAVANETTO MATTEO (c.f. PVNMTT71S13D705E), domiciliato in VIALE
BOLOGNESI N. 12 FORLÌ, con procura in atti;

(c.f. _____), rappresentato e difeso dall'avv.

FRANCESCA (c.f. _____), domiciliato in

FORLÌ, con procura dell'11.10.17;

(c.f. _____), rappresentato e difeso
dall'avv. _____ PIERLUIGI (c.f. _____), domiciliato in
FORLÌ, con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuti

e
UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv.
ENRICO (c.f. _____), elettivamente domiciliata presso lo studio del
predetto difensore sito in _____, giusta procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta;

terzo chiamato da

GENERALI ITALIA SPA (c.f. _____), rappresentata e difesa dall'avv.
PAOLO (c.f. _____), elettivamente domiciliata presso lo studio del
predetto difensore sito in _____ 47121 FORLÌ, giusta procura
generale in atti;

terzo chiamato da

- ooOoo -

Conclusioni per ENTE _____

);
«Voglia l'On.le Tribunale di Forlì, *contrarius rejectis*, - accertati i gravi difetti dell'opera di ampliamento del fabbricato di proprietà di parte attrice, sito in Forlì, Via _____, di cui ai contratti sottoscritti in data 20/7/2012 e 31/1/2013, consistenti in infiltrazioni di acqua al piano seminterrato; - dichiarare la responsabilità – tanto contrattuale quanto extracontrattuale – di _____ S.r.l. e dell'Arch. Simona _____, ciascuno per proprio titolo, in ordine agli accertati difetti; - condannare i responsabili, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti – comprensivi delle spese necessarie al ripristino del fabbricato a regola d'arte – come quantificati dal C.T.U. in € 83.195,40 oltre I.V.A., oltre rivalutazione ed interessi; - condannare, altresì, i responsabili a rifondere spese ed onorari di causa, anche per la fase di A.T.P. svolto in corso di causa (n. 2740-1/2017 R.G.), ponendo in via definitiva a loro carico gli oneri di C.T.U. e condannando i medesimi a rimborsare le somme da essa anticipate ai C.T.U. ed al C.T.P., come da nota spese ed allegati che si depositano».

Conclusioni per _____ .R.L.:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis: 1. In via principale: • accertare l'estraneità della s.r.l. con unico socio ai danni lamentati dalla parte attrice; • accertare che la controparte non ha sollevato contestazioni né riserve in merito alle opere commissionate in sede di esecuzione del contratto di appalto; • accertare la mancanza di responsabilità dell'appaltatore perché trattasi di vizi progettuali non riconoscibili con la diligenza ex art. 1176 comma II cod. civ.; • dichiarare per l'effetto il rigetto della domanda avversaria. 2. In via subordinata: • nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità a carico dell'appaltatore, dichiarare l'Arch. e/o l'Ing. e/o l'Ing. tenuti a manlevare e tenere indenne, ex art. 106 cod. proc. civ., la s.r.l. delle somme eventualmente dovute all'Ente committente per errori di progetto e/o di direzione dei lavori. 3. In ogni caso: • Condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., al ristoro in favore della s.r.l. delle spese e del compenso di lite, maggiorati di spese generali (15%), CPA (4%) e di IVA (22%) come per legge, in virtù ed in applicazione del principio di soccombenza.»».

Conclusioni per

«Nel merito ed in via principale, respingere la domanda attorea svolta nei confronti della Sig.ra Arch. sia in qualità di progettista che di Direttore dei Lavori, in quanto infondata in fatto prima ancora che in diritto, per tutti i motivi espliciti in narrativa. In via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia condannare Generali Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa n. 14, a manlevare, garantire e, comunque, tenere indenne e ristorare la Sig.ra Arch. di Forlì, da qualsivoglia esborso dovesse effettuare anche a titolo di spese di lite o di CTU o, a rimborsargli tutte le somme che dovesse venir condannata a pagare a favore dell'Ente in conseguenza e per l'eliminazione dei vizi che attanagliano il loro immobile in Via n. 53 di Forlì con eccezione della franchigia. Con vittoria di spese, competenze professionali, RSG 15%, iva e cpa anche del giudizio di ATP in corso di causa, da liquidarsi, eventualmente in caso di soccombenza, a carico dell'assicurazione ex art. 1917 c.c.».

Conclusioni per

«Nel merito: rigettare ogni e tutte le domande svolte nei confronti dell'Ing. , in quanto non fondate in fatto e in diritto, poiché nessuna responsabilità può essere ascritta a quest'ultimo in merito alla causazione del danno lamentato dall'Ente In subordine: qualora si accertasse una responsabilità dell'Ing. dichiarare l'obbligo di garanzia e manleva della UnipolSai Assicurazioni in favore dello stesso, anche in ordine alle spese di resistenza, ai sensi dell'art. 1917 c. 3 c.c. e conseguentemente dichiarare il terzo tenuto a garantire l'Ing. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande svolte nell'atto di citazione e per l'effetto condannare il terzo al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa a carico dell'Ing. (anche in ordine alle spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917 c. 3 c.c. Con condanna ai compensi giudiziali a carico dell'Ente in caso di rigetto anche parziale della propria domanda ed a carico di UnipolSai nel caso di condanna anche parziale nei confronti dell'Ing. . In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese di CTP, così come da nota che si allega. Si ribadisce altresì (così come precisato nella dichiarazione di adesione alla proposta conciliativa depositata il

25.02.2021), stante l'assenza di responsabilità del convenuto Ing. _____, la richiesta di esclusione dello stesso dalla ripartizione delle spese di CC.TT.UU, sia quelle del procedimento de quo, sia quelle del procedimento di ATP ante causam, (RG n.2858/2016) al quale lo stesso non ha partecipato in quanto non chiamato».

Conclusioni per

«In Via Preliminare, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta - Dichiarare decaduta parte attrice dall'azione prevista dall'art.1669 c.c. e per l'effetto rigettare in limine litis, la domanda così come proposta. Nel merito: rigettare ogni e tutte le domande svolte nei confronti dell'Ing. _____, in quanto non fondate in fatto e in diritto, poiché nessuna responsabilità può essere ascritta a quest'ultimo in merito alla causazione del danno lamentato dall'Ente _____, come esposto in atti e come confermato dalle risultanze peritali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre che spese di CTP che in questa sede si documentano».

Conclusioni per UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA:

«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - In via principale respingere la domanda principale e con essa quella di manleva per tutte le ragioni espresse in parte narrativa e quivi da intendersi per integralmente richiamate. - In subordine, per l'ipotesi di un accertamento di una qualche responsabilità a carico dell'assicurato contenere la domanda di manleva effettivamente esperibile alla sola quota parte di danno che fosse dimostrata essere direttamente ascrivibile al medesimo, con esclusione di UnipolSai da qualsivoglia pronuncia di condanna in via solidale; il tutto nei limiti delle condizioni di polizza tempestivamente eccepiti - In ogni caso con assoluta vittoria di spese e compenso professionale, 15% spese generali, 4% c.p.a., 22% Iva, anche con riferimento alla fase di istruzione preventiva».

Conclusioni per GENERALI ITALIA SPA:

«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di respingere le domande attoree, nei confronti dell'Arch. Zoffoli, siccome infondate in fatto ed in diritto. Voglia, in ogni caso, dichiarare non operante il contratto assicurativo concluso con Ina Assitalia (ora Generali Italia) dall'Arch. Simona Zoffoli, respingendo la domanda di manleva proposta contro la predetta compagnia, difettandone le condizioni pattuite. Fermi il divieto di vincolo solidale, i sottomassimali e gli scoperti contrattuali previsti, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto d'assicurazione concluso inter partes. Con vittoria delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., nei confronti della parte ritenuta soccombente».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ENTE

_____ ha esposto in citazione che,
con contratto del 20.07.2012, affidava alla ditta _____ S.R.L. la realizzazione del
progetto di ampliamento della Casa di riposo _____, sita in Forlì, alla via _____

e che le parti sostituivano il primo contratto con quello sottoscritto il successivo 31.1.2013, ove veniva commissionata anche la realizzazione di un piano seminterrato.

1.1. A cagione di fenomeni di infiltrazioni di acqua dipesi da una non corretta opera di impermeabilizzazione dei citati locali posti al piano interrato, l'Ente

ha agito nei confronti dell'appaltatore (), del progettista e d.l. architettonico (arch.), nonché del progettista strutturale (ing.) e del d.l. strutturale (ing.), chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni.

1.2. A sostegno della domanda, l'Ente ha prodotto l'elaborato peritale eseguito in sede di a.t.p. *ante causam* (r.g. n. 2858/16), a firma dell'ing.

, nonché quello espletato nel corso del giudizio (r.g. n. 2740-1/17), questa volta eseguito dall'ing. e resosi necessario poiché il primo non era stato esteso anche nei confronti dei singoli professionisti.

1.3. Si è costituita in giudizio S.R.L., la quale ha, in parte confermato quanto narrato in citazione, ossia che i lavori venivano ultimati nell'estate 2013 e che, dal mese di febbraio 2015, l'ente committente lamentava infiltrazioni nel piano seminterrato, in altra parte, la stessa ha, però, rifiutato l'addebito, sostenendo di avere seguito le indicazioni del progettista e direttore dei lavori, richiamando il contenuto della perizia dell'ing.

il quale avrebbe ravvisato *«una strategia progettata in modo affrettato e incongruo»*.

1.4. La società convenuta ha sostanzialmente affermato di avere eseguito l'incarico con la migliore tecnica ed esperienza ex art. 1176, co. 2°, c.c., essendo la stessa mera esecutrice di direttive altrui e non avendo comunque quella capacità tecnica in grado di riconoscere gli errori contenuti negli elaborati di progetto.

1.5. Sotto altro profilo, l'appaltatrice ha eccepito un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1° c.c., in quanto il committente avrebbe ordinato la rimozione della controciabatta alla base della fondazione, senza che vi fosse stata: *«una rappresentazione effettiva della situazione dell'apparato fondale dell'edificio esistente (sia come geometria sia che come quote)»* (v. pag. 11, comparsa di costituzione e risposta).

1.6. In qualità di progettista e d.l. architettonico, l'arch. ha ribadito la correttezza della soluzione tecnica contenuta negli elaborati progettuali, addebitando la causa delle infiltrazioni ad una non corretta esecuzione da parte della ditta appaltatrice; in subordine, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria compagnia Generali Italia spa.

1.7. L'ing. _____, quale progettista strutturale, ha innanzitutto ricordato che l'a.t.p. *ante causam* eseguito dall'ing. _____ non era esteso nei suoi confronti, ribadendo l'inutilizzabilità dell'elaborato finale; lo stesso ha, poi, eccepito la tardività delle contestazioni mosse nei suoi confronti e, nel merito, che l'incarico affidatogli non aveva alcuna attinenza con l'impermeabilizzazione del piano seminterrato.

1.8. Allo stesso modo, l'ing. _____ quale direttore dei lavori strutturale, non ha partecipato all'a.t.p. dell'ing. _____; nel merito, egli ha escluso profili di responsabilità a suo carico, in quanto non sarebbe stato coinvolto nella scelta del sistema di impermeabilizzazione, né avrebbe supervisionato la realizzazione del piano seminterrato.

1.9. Il terzo chiamato GENERALI ITALIA SPA ha eccepito l'inoperatività della polizza, sostenendo che il contratto di assicurazione n. 370189050 del 6.04.2017 era sottoposto al regime *claim's made*, con la conseguenza che la diffida pervenuta via p.e.c. il 20.03.2017 sarebbe intervenuta dopo il periodo di vigenza della copertura.

Ugualmente, la polizza Ina Assitalia n. 037-00435393 (che ha acquisito la nuova numerazione Generali Italia n. 763921951 dopo la fusione per incorporazione) risulterebbe inoperante perché prevede la copertura dei danni materiali alle opere verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, mentre nel caso in commento le problematiche sarebbero emerse a distanza di anni dalla conclusione dei lavori.

In ogni caso, la compagnia ha invocato la clausola di cui all'art. 12 che esclude qualunque ipotesi di solidarietà con altri soggetti non assicurati con la medesima polizza.

1.10. Il terzo chiamato UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA ha eccepito l'inoperatività della polizza, sia per il regime *claim's made* che per il divieto di solidarietà di cui al contratto assicurativo.

2. Così descritte le difese delle parti, la causa è stata istruita mediante prove testimoniali e per mezzo di due consulenze tecniche d'ufficio, la prima a firma dell'ing. _____ e la seconda eseguita dall'ing. _____.

2.1. Ebbene, dai documenti raccolti si evince che la realizzazione del piano seminterrato era prevista nel secondo contratto datato 31.1.2013 e che una porzione dei locali sono stati - e sono tuttora - interessati da infiltrazioni di acqua.

2.2. Entrambi i consulenti dell'Ufficio, sia l'ing. _____ che l'ing. C _____ i hanno, in sintesi:

- a) confermato l'esistenza delle problematiche dedotte in citazione;
- b) confermato l'esclusione di vizi e/o difetti relativi alle strutture, in quanto il cordolo di spinta dei due giunti bentonitici non è assimilabile ad una porzione strutturale dell'edificio ed è stato realizzato soltanto con una funzione ausiliaria dell'impermeabilizzazione, di talché hanno escluso responsabilità a carico dell'ing. Imbroglini;
- c) confermato l'individuazione della causa nell'innalzamento non solo della falda acquifera sottostante - come sostenuto dall'ing. [redacted] -, ma l'ing. [redacted] ha aggiunto anche la concausa relativa ad infiltrazioni laterali, con la conseguenza che occorre intervenire sia all'interno della fossa (telo bentonitico risvoltato) che lungo il perimetro del corpo interrato.

2.3. In dettaglio, l'ing. [redacted] ha escluso profili di responsabilità a carico dell'ing. [redacted], atteso che il progettista architettonico non poteva: *«prevedere alcune lavorazioni o modalità lavorative specifiche in sede progettuale, tenuto conto che le lavorazioni erano da effettuarsi su manufatti preesistenti che non si conoscevano nel dettaglio prima dell'inizio dei lavori».*

2.4. A tal proposito, il convincimento espresso dall'ing. [redacted] è ampiamente condiviso poiché:

- i. è esente da contraddizioni interne all'elaborato medesimo;
- ii. è completo ed organico rispetto alle singole osservazioni dei cc.tt.pp. (si veda persino la motivazione espressa riguardo il costo supposto come esoso dei 35 € all'ora);
- iii. è privo di incoerenze esterne con altri elementi documentali;
- iv. è corroborato dalle dichiarazioni orali. In particolare, in sede di interpello, l'arch. [redacted] ha detto: *“è vero che l'ing. [redacted] è rimasto estraneo alla scelta del sistema di impermeabilizzazione ma egli fu invitato a tutti gli incontri relativi l'impermeabilizzazione e comunque tramite mail il predetto è stato aggiornato su tutte le scelte. Il [redacted] non ha mai manifestato perplessità sulle scelte che stavamo facendo”* (v. verb. ud. 16.10.2019). In senso conforme, i testi [redacted] Matteo, [redacted] Fabrizio, [redacted] Pier Matteo.

2.5. Sotto altro aspetto, è stata smentita la ricostruzione della difesa della convenuta, volta ad affermare un'esclusiva responsabilità in capo ai professionisti, ciò lo si desume non solo dalle due cc.tt.uu., ma anche dalle dichiarazioni testimoniali (v. testi [redacted] Massimiliano Serafino, v. verb. ud. 21.12.20 e ud. 22.02.21).

- 2.6. Relativamente al *quantum*, la differenza tra la relazione dell'ing. [redacted] e quella dell'ing. [redacted] riposa nella circostanza che, pur concordando riguardo le cause delle infiltrazioni sul perimetro del corpo interrato, l'ing. [redacted] ha ritenuto che anche la fossa impianti debba essere interessata da lavorazioni di impermeabilizzazione in contro-spinta.
- 2.7. Per le ragioni di cui sopra, quindi, vanno condivisi i costi necessari per il ripristino come dettagliatamente elencati a pag. 33 della c.t.u., a firma dell'ing. [redacted], pari a complessivi € 83.195,40.
- 2.8. La responsabilità ha natura solidale e va posta a carico della società [redacted] e dell'arch. [redacted]. (cfr. Cass., n. 18289/20 conforme a Cass., n. 3651/16).

3. Ai fini di una maggiore completezza e sebbene risulti superato dal criterio della ragione più liquida, merita evidenziare che le eccezioni di tardività avanzate dai professionisti non possono essere condivise, in quanto il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorre dal momento della conoscenza completa ed obiettiva dei difetti.

3.1. Pertanto, se, in materia di responsabilità, la decadenza e la prescrizione per esercitare l'azione corrispondente hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, allora è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizione, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso.

3.2. Dunque, è giustificato il comportamento dell'ente committente, il quale ha inoltrato la diffida ai due citati professionisti, solo dopo il deposito della relazione in sede di a.t.p. da parte dell'ing. [redacted] il quale ha, per la prima volta, rappresentato una possibile responsabilità a carico di progettisti e direttori dei lavori.

4. Quanto all'operatività della polizza, giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9140 del 06.05.2016, hanno affrontato il tema della validità di questo tipo di clausole, comunemente denominate *claim's made*.

4.1. Con questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno stabilito che: a) la clausola *claim's made*, nella parte in cui consente la copertura di fatti commessi dall'assicurato prima della stipula del contratto, non è nulla, e non rende nullo il contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art.1895, c.c.; b) la clausola *claim's made*, nella parte in cui subordina l'indennizzabilità del sinistro alla circostanza che il terzo danneggiato abbia

chiesto all'assicurato il risarcimento entro i termini di vigenza del contratto, delimita l'oggetto di questo, e non la responsabilità dell'assicuratore, e di conseguenza non è vessatoria; c) la clausola claim's made, pur non essendo vessatoria, potrebbe tuttavia risultare in singoli casi specifici non diretta a "realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico", ai sensi dell'art. 1322, c.c.

4.2. Quindi, resta da stabilire se la clausola contenuta all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione del seguente tenore: *«La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere in tale periodo e comunque non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione»* possa dirsi "diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela", ai sensi dell'art. 1322, c.c.

4.3. In particolare, se, come nel caso di specie, sia escluso il diritto all'indennizzo per i danni causati dall'assicurato in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato abbia chiesto il pagamento solo dopo la scadenza del contratto stesso.

Il Tribunale ritiene che la clausola in esame non superi il vaglio di meritevolezza.

4.4. Premessa la ricostruzione dogmatica in ordine al concetto di meritevolezza di cui all'art. 1322, co.2°, c.c. contenuta in Cass., sez. 3, sent. 28.4.17, n. 10506, a cui si rinvia per un'approfondita disamina di genesi, sviluppo e contenuto della clausola claim's made (cfr. p. 11 e ss.), è sufficiente, in questa sede, affermare che la clausola summenzionata, nell'apporre un termine finale alla richiesta di indennizzo nonostante la verifica del sinistro durante la vigenza del contratto assicurativo, attribuisce, da un lato, un vantaggio ingiusto e sproporzionato a favore della compagnia senza alcuna contropartita (cfr. Cass., sez.1, sent. 10.11.15, n. 22950 conforme a sez. 6-3, ord. 30.9.15, n.19559) e pone, dall'altro lato, l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione e lo costringe a tenere condotte contrastanti coi doveri di solidarietà costituzionalmente imposti (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 17.2.17, n. 4222; sez. 3, sent. 8.2.13, n. 3080; sez. 3, sent. 19.6.09, n.14343).

4.5. Sotto il profilo del vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita, è agevole notare come questo intervallo temporale è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il professionista, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno.

4.6. Quanto, poi, alla posizione di indeterminata soggezione ed al fatto che l'assicurato è costretto a tenere condotte in contrasto coi doveri costituzionali di solidarietà, è altrettanto evidente che siffatta clausola fa dipendere la prestazione dell'assicuratore non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell'assicurato, ma anche dalla stessa richiesta di risarcimento che dipende dalla volontà del terzo danneggiato.

4.7. L'avveramento di tale seconda condizione è del tutto estranea alla volontà dell'assicurato, né egli può esercitare su di essa un qualche controllo.

Come evidenziato dalla Suprema Corte, ciò determinerebbe conseguenze paradossali che l'ordinamento non può, ai sensi dell'art. 1322, c.c., avallare: *“La prima è che la clausola in esame fa sorgere nell'assicurato l'interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secolare (desumibile dall'art. 1904, c.c.) secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto. La seconda conseguenza paradossale è che la clausola claim's made con esclusione delle richieste postume pone l'assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915, c.c.”* (Cass., n.10506/17, cit.).

Ne deriva la piena operatività della copertura assicurativa.

4.8. Ugualmente, la clausola di cui all'art. 12, denominata «vincolo di solidarietà», non elide l'onere di manleva a carico della compagnia.

4.9. Secondo la difesa del terzo chiamato, la seguente pattuizione: *«L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza»* farebbe discendere l'obbligo della compagnia per la sola quota a carico del professionista.

4.10. In realtà, l'obbligazione non è parziaria, e cioè suscettibile di divisione pro quota, bensì è originariamente solidale, nel senso che l'assicurato è tenuto a risarcire l'integralità del danno sofferto dal terzo danneggiato per propria autonoma responsabilità, residuando poi un diritto di regresso nei confronti del co-obbligato.

4.11. Tale assunto discende dalla circostanza che, nel caso di specie, è emerso che il danno subito dall'ente committente fosse una conseguenza di concorrenti inadempimenti sia dell'appaltatore che del progettista e direttore dei lavori architettonico (cfr. Cass., n. 3651/16, cit.).

Dunque, la compagnia è tenuta a manlevare il proprio assicurato per l'intera esposizione cui quest'ultimo sarà chiamato a rispondere.

5. Infine, le spese di lite e le ulteriori statuizioni di condanna.

5.1. Il criterio della soccombenza regola i rapporti tra l'attore e la società convenuta, la quale sarà tenuta a rifondere le spese per l'intero, oltre ai costi necessari per l'espletamento delle tre consulenze, sia quella espletata *ante causam ex art. 696* (ing. i), sia le restanti eseguite all'interno dell'odierno procedimento (ing. e ing.).

5.2. Le spese vanno compensate integralmente tra attore e convenuti ed , e tra il chiamante ed il terzo chiamato Unipolsai.

5.3. Al contrario, il terzo chiamato Generali sarà tenuto a rifondere le spese di lite nei confronti del chiamante , in considerazione della soccombenza riguardo la domanda di manleva, nonché a sostenere i costi delle due cc.tt.uu. espletate in corso di causa.

5.4. Nel rapporto principale tra attore e convenuto , invece, le spese possono essere compensate integralmente, considerando il contegno adesivo di entrambi rispetto alla proposta giudiziale *ex art. 185-bis, c.p.c.*

5.5. Ed infatti, la sola mancata adesione della convenuta ha comportato la prosecuzione del giudizio e l'inevitabilità della decisione in sede contenziosa, mentre può essere valutata con meno disvalore l'adesione condizionata di Generali Italia spa, la quale ha documentato di avere accreditato la quota a carico del proprio assicurato, pur assumendo erroneamente la parziarietà dell'obbligazione di manleva (v. *supra*).

In senso causalistico, infatti, si può affermare che il versamento della quota parte a carico di avrebbe permesso a tutte le parti di conciliare la lite.

5.6. Per tale ragione, è necessario rammentare che, con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: "*Qualora il committente avesse già corrisposto il corrispettivo di cui al contratto, 1 S.R.L. e GENERALI ITALIA SPA (in accoglimento della domanda di manleva formulata dall'arch. i) si obbligano solidalmente a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 2740/2017), in favore di ENTE*

, la somma onnicomprensiva di € 75.000,00, inclusi accessori.

Le spese del giudizio r.g. n. 2740/2017 saranno regolate nel modo seguente: compensate per intero tra

attore e convenuti o e compensate per intero tra e terzo chiamato Unipolsai; compensate per intero tra e terzo chiamato Generali; compensate per metà tra attore e convenuti e ; ponendo la restante quota determinata in 7.000,00 €, inclusi accessori, a carico solidale di e ; i costi delle cc.tt.uu. vanno distribuiti in parti uguali tra tutte le parti in causa, ad eccezione di parte attrice. Qualora il committente NON avesse corrisposto per intero il corrispettivo di cui al contratto, si andrà a conguaglio delle cifre sopra indicate”.

5.7. Come anticipato, solo la parte S.R.L. rifiutava la proposta ex art. 185-bis, c.p.c. e, a fronte di tale contegno, impediva alle altre parti di pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia.

5.8. Tale rifiuto veniva reso senza esporre valide ragioni, ma soltanto affermando che: *«Lo scrivente difensore della s.r.l. con unico socio, avuta lettura dell’ordinanza notificata in data 02/02/2022, comunica formalmente la mancata accettazione della proposta conciliativa».*

5.9. A questo punto, occorre esaminare il contegno della parte che ha rifiutato la proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c., senza esporre valide ragioni e ribadendo le stesse posizioni già contenute negli atti di causa.

5.10. È bene ricordare che il d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/13, ha introdotto con l’art. 77, co. 1, lett. a), l’art. 185-bis che disciplina la proposta di conciliazione del Giudice, disponendone l’immediata entrata in vigore.

L’articolo in commento non ha soltanto un evidente scopo deflattivo, ma soprattutto assolve ad una più nobile funzione, quella cioè di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo.

5.11. D’altro canto, la soluzione contenziosa della causa sviscerla la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il Giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco (v. Trib. Milano, 14.11.2013).

5.12. Inoltre, la soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio.

Nel contesto attuale, le soluzioni negoziali e di mediazione si rendono necessarie ed inevitabili, in quanto gli effetti economici della pandemia stanno determinando forti squilibri nei rapporti giuridici esistenti (v. Linee programmatiche tracciate dal Ministro della Giustizia in data 14.03.2021).

5.13. All'interno di questa esigenza pratica e concreta, la soluzione transattiva s'inserisce, poi, nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione.

La strada da percorrere è segnata e deve condurre: *«a coltivare e diffondere una nuova cultura giuridica, aperta a una pluralità di vie della giustizia»* (v. Linee programmatiche del 14.03.2021, cit.).

5.14. In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali, bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze "pilota", oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo (v. Trib. Fermo, 21.11.2013; Trib. Roma, 23.09.2013).

5.15. Tutto ciò premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., quanto la mancata accettazione senza validi motivi contrari configurano un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co., cit.

5.16. Se, da un lato, le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato, l'atteggiamento omissivo o meramente immotivato si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.

5.17. Pertanto, la parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività processuale che si sarebbe potuta evitare.

A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: *«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente*

determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).

5.18. Trasponendo tali principi, è dato sostenere che la parte che ometta di esplicitare le serie e concrete ragioni contrarie all'accettazione della proposta giudiziale *ex art. 185-bis, c.p.c.*, versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole (colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.

5.19. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.

5.20. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.

5.21. Ed è per tali ragioni che la pronuncia *ex art. 96, co. 3, c.p.c.*, può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).

5.22. La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.

In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.

5.23. In tale prospettiva pubblicistica, si pone la previsione contenuta nella legge n. 206 del 26.11.2021, recante la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Infatti, il comma 21 dell'art. 1 assegna al Governo il compito di introdurre una serie di modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi; nell'ambito di questo criterio direttivo occorrerà anche prevedere il riconoscimento in capo all'Amministrazione della giustizia, quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata, di una somma da versare in favore della cassa delle ammende (v. lett. a, comma 21, cit.).

5.24. Allo stato della legislazione, la statuizione di condanna va resa in favore delle altre parti, sicché l' S.R.L. sarà tenuta a pagare, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., una somma omnicomprensiva determinata in € 1.500,00 da versare in favore di ciascuna delle parti in causa.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul proc. n. 2740 dell'anno 2017, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede:

accoglie la domanda principale e quella di garanzia formulata dal convenuto I
e, per l'effetto, **condanna in solido** S.R.L. e GENERALI
ITALIA SPA al pagamento, in favore di ENTE

dell'importo di € 83.195,40, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

condanna S.R.L. a corrispondere, in favore di ENTE :

), le spese di lite del presente giudizio e degli aa.tt.pp. che si liquidano
in € 5.019,68 per esborsi ed in € 23.272,00 per compenso professionale, oltre spese a *forfait*
al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;

compensa integralmente le spese tra attore e convenuti , ed i,
nonché tra ed Unipolsai, **condannando** GENERALI ITALIA SPA a rifondere le
spese sostenute dal proprio chiamante e che quantifica in € 7.254,00,
oltre accessori, a titolo di compenso professionale;
dispone che le spese necessarie per l'a.t.p. a firma dell'ing. siano poste a carico
esclusivo di S.R.L., ponendo in solido tra quest'ultima e GENERALI
ITALIA SPA i costi per le cc.tt.uu. espletate in questo procedimento, a firma dell'ing.
e dell'ing. ,
condanna, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., S.R.L. a pagare l'importo di €
1.500,00, in favore di ciascuna delle parti in causa, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente
sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Forlì, 27/04/2022

Il Giudice
Emanuele Picci

